



COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA (BG)

Via Umberto I n. 9, 24058 - Tel. 0363/93130 Fax 0363/938674
prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it - info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it
P.Iva 02931900167 - C.F. 83000890166

ORDINANZA N. 35/09/12/2025

Fara Olivana con Sola, 09/12/2025

OGGETTO	ORDINANZA VIABILISTICA "CARRETTO DI SANTA LUCIA" - MANIFESTAZIONE CON CORTEO DEL 12.12.2025 DALLE ORE 18 A FINE MANIFESTAZIONE.
----------------	--

IL SINDACO

Considerata la necessità di sospendere temporaneamente ed in via itinerante la circolazione di tutti i veicoli a motore, al momento del passaggio, per garantire il regolare svolgimento della manifestazione di cui alla seguente richiesta del Gruppo Missionario della Parrocchia di San Lorenzo Martire – Abitato di SOLA in Via Alla Chiesa - Piazzetta della Pace - Via A. De Curtis – motivo Carretto di Santa Lucia;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Nell’Abitato di SOLA in Via Alla Chiesa, Piazzetta della Pace e Via A. De Curtis,

IL GIORNO 12 DICEMBRE 2025 dalle ore 18:00 fino al termine corteo e manifestazione

1. **La Sospensione Temporanea in via itinerante** della circolazione dei veicoli, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nelle seguenti aree del territorio comunale per tutto il tempo necessario allo svolgimento del corteo/manifestazione e per il solo tempo necessario al passaggio della stessa;
2. **Il Divieto di Sosta con rimozione forzata** ai veicoli in **Via alla Chiesa** (Piazza della Chiesa), **Piazzetta della Pace** e **Via A. De Curtis** e dalle ore 18:00 fino a fine evento.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 09.12.2025

II SINDACO

ARCH. MATTEO SEGHEZZI

Firma autografa sostituita con indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi del D. Lgs. 39/93 art.3 c.2.